



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma
Tel. 06 5412025 - Fax 06 5408282
e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it
C.F.: 80148330584



Roma, 6 luglio 2007

Prot. n. 5714/U/24

Circolare n. 981

N. allegati ==

E-MAIL

Ai Presidenti dei Consigli Provinciali
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL.SS.

E p. c.:

Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL.II.

Al Signor Presidente del Consiglio di
Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria:

- A.N.C.L.
- S.I.R.C.L.A.
- F.E.NA.SI.C.L.
- L.A.C.L.

Loro Sedi

OGGETTO: ANNOTAZIONE DEL "BIASIMO".

Pregiatissimi Presidenti,

sorge l'esigenza di ritornare sul problema dell'annotazione del "biasimo": se esso possa essere annotato sull'Albo ufficiale e pubblico degli iscritti o debba essere annotato nel registro dei procedimenti disciplinari o su un registro appositamente istituito.

Come è noto il "biasimo" non rientra tra le sanzioni disciplinari codificate - è tuttavia un provvedimento sanzionatorio necessariamente conseguente all'inadempimento di un obbligo legittimamente imposto - e pertanto portare all'esterno della Categoria la conoscenza di detta sanzione potrebbe presentare profili di dubbia legittimità.

Tanto premesso appare opportuno, per quei Consigli Provinciali che non avessero già provveduto in tal senso, di istituire un apposito registro per la sua annotazione.

La rilevanza di questa è di tutta evidenza. La eventuale reiterazione dell'inadempimento non può che indurre l'Ente professionale ad aprire un vero e proprio procedimento disciplinare ai sensi dell'art 11, Codice Deontologico che stabilisce l'obbligo dell'iscritto di "curare la propria preparazione professionale e di aggiornare costantemente la propria conoscenza delle discipline che formano la base cognitiva della professione con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività. A tal fine collabora e partecipa ai corsi di qualificazione e di aggiornamento promossi dall'Ordine o dalle Associazioni professionali per assicurare un esercizio tecnicamente adeguato della professione nell'ambito nazionale, nei paesi dell'Unione europea ed in quelli extra comunitari".



Il “biasimo” è da ritenersi dunque una sanzione lieve e con valenza all’interno della struttura della categoria utilizzata dal Consiglio Nazionale, nell’ambito del suo potere regolamentare e disciplinare, per non fare immediato ricorso alle sanzioni codificate la più lieve delle quali - la censura - avrebbe comportato, in caso di reiterazione, la sospensione dall’Albo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Marina E. Calderone)

MEC/rc